Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n° 148 del 15-10-2019

CONVENZIONE PER IL RIUSO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DENOMINATA "GT SUAM"

Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

TRA

Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile Da Fabriano 9 (C.F. 80008630420) rappresentata dal Dirigente della Giunta Regionale, Dott.ssa Serenella Carota, nata a Civitanova Marche, il 26.09.1963, CF. CRTSNL63P66C770Y, giusta Delibera di Giunta n. 1324 del 08 ottobre 2018 e DGR n.152 del 24/02/17, di seguito anche Ente Concedente

E

Comune di Montegiorgio (Fm),

con sede in Montegiorgio, Via P.zza Matteotti, 33,

Codice Fiscale e P.IVA 81002030443,

rappresentato/a dal A cura dell'ente riusante,

A cura dell'ente riusante, C.F. A cura dell'ente riusante

nato/a a A cura dell'ente riusante il A cura dell'ente riusante, autorizzato alla firma del presente atto con A cura dell'ente riusante,

di seguito anche Ente Riusante;

Congiuntamente anche denominate "Parti".

PREMESSO CHE:

IL PRESENTE ACCORDO OPERA NEL RISPETTO:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. recante il Codice dell'Amministrazione digitale.
- Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa".
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii ed in particolare art. 40, "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" e art. 58 "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione".

VISTI

- L'articolo 25, primo comma della legge 24 novembre 2000 n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 2009", in cui si prescrive che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in riuso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli articoli 68 e 69 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito anche solo brevemente CAD);
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005 recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 /legge finanziaria 2005)";
- la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 del 24 giugno 2016 nella quale si precisa che a fronte dell'impossibilità di procedere ad investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme, le amministrazioni non in possesso di piattaforme telematiche per le negoziazioni potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazione messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento o da Consip in modalità *Application Server Provider* (ASP).
- Con D.G.R. n. 1324 del 08/10/2018 è stato approvato il presente schema di Convenzione.

DATO ATTO CHE

- Il CAD ha individuato nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in quelle digitali gli strumenti attraverso cui realizzare una maggiore efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi;
- il CAD pone in capo alle Regioni, tra gli altri, il compito di digitalizzare la loro azione amministrativa e di implementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sia per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese sia per una comunicazione più snella, immediata ed economica fra le stesse amministrazioni, nonché tra queste ultime e i cittadini, le imprese, i liberi professionisti;
- l'art. 14 del CAD attribuisce, tra gli altri, alle Regioni il compito di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso;
- il CAD individua le Regioni tra i soggetti atti a perseguire le proprie finalità assicurando la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione prodotta o trattata nell'ambito delle attività istituzionali in modalità digitale, l'adozione e la condivisione di idonei sistemi di cooperazione, nonché di piattaforme informatiche, la messa a disposizione a titolo gratuito e a tutte le amministrazioni che ne fanno richiesta (amministrazioni riusanti) dei programmi applicativi di cui si è titolari o di cui si ha la piena disponibilità in forza di apposite licenze (amministrazione cedente) acquisite ai sensi dell'art. 69 del CAD;
- il CAD pone in capo allo Stato, alle Regioni e alle Autonomie locali l'obiettivo di promuovere intese e accordi tematici e territoriali finalizzati a favorire la collaborazione interregionale ed aventi ad oggetto la realizzazione di progetti a livello locale che puntando sul trasferimento di soluzioni tecniche ed organizzative prevenga il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale;
- la Regione Marche, in ossequio alla normativa vigente, ha realizzato, tramite contratto di appalto, la piattaforma telematica di negoziazione denominata "Gare telematiche SUAM" (di seguito denominata anche GT SUAM), per la gestione telematica delle gare di appalto per lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ente Riusante ha analizzato le funzionalità della piattaforma GT SUAM giudicandola adeguata all'espletamento delle proprie procedure di gara;
- il suddetto ente ha effettuato la valutazione comparativa, sulla base della relazione tecnica (che include anche una sezione esplicativa denominata A.1.) in allegato al presente accordo sotto la lettera "A" e

secondo quanto previsto dall'art. 68 del CAD, tra le diverse soluzioni alternative disponibili sul mercato e la soluzione resa disponibile dalla Regione Marche, giudicando economicamente più vantaggiosa quest'ultima in relazione alle voci di costo relative ai servizi necessari alla completa operatività della piattaforma;

- l'Ente Riusante ha avanzato con nota prot. N. A cura dell'ente riusante del A cura dell'ente riusante la richiesta di riuso in modalità "partenariato", con soluzione condivisa o minima, della piattaforma regionale denominata GT SUAM;
- la Regione Marche ha confermato la disponibilità a concedere tale sistema mediante nota prot. A cura della Regione del A cura della Regione .

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e definizioni

1.Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne costituiscono il presupposto.

2.L'allegato "A" alla convenzione ne costituisce parte integrante.

3. Ai fini del presente atto si intende per:

a) Partenariato Pubblico-Pubblico: l'accordo discendente dalla presente convenzione finalizzato ad esercitare, insieme agli altri enti sottoscrittori, azioni condivise e coordinate per garantire il corretto funzionamento del sistema e della rete di servizi implementati dal progetto GT-SUAM, anche mettendo a punto in maniera congiunta eventuali azioni verso il Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori, necessarie a tale obiettivo;

b) MCLOUD: il sistema di "Cloud Computing" sviluppato dalla Regione Marche ovvero l'insieme di hardware, software e servizi specialistici necessari ai fini di rendere disponibili i previsti servizi secondo i tre modelli fondamentali: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service);

c) Infrastruttura MCLOUD-BASE per GT-SUAM: l'insieme delle apparecchiature hardware (server, storage e apparati di rete) e del software di base, messo a disposizione come servizio "MCLOUD-IaaS" per la piattaforma GT-SUAM "base", configurata come un unico sistema condiviso da tutti gli enti che scelgono la soluzione di riuso "minima";

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Marche e l'Ente Riusante per l'utilizzazione della Piattaforma regionale GT SUAM così come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica illustrativa sulla piattaforma di e-procurement "GT SUAM" sviluppata dalla Regione Marche allegata alla lettera A) della presente Convenzione.
2. In particolare la Regione Marche consente il riuso della piattaforma telematica di negoziazione, denominata **"GT-SUAM"**, alle modalità previste dalla presente convenzione, per il periodo intercorrente tra la data di stipula e il 30 giugno 2022.
3. Le parti potranno iniziare le attività di competenza necessarie alla messa in esercizio del sistema a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 3 - Predisposizione infrastruttura e messa in esercizio del sistema

1. La Regione Marche mette a disposizione un accesso al sistema in modalità "ASP" *(Application Service Provider)*. Tale soluzione non permette alcuna integrazione con i sistemi dell'Ente riusante (Protocollo, Profilo del committente) e non permette personalizzazioni diverse da quelle minime indicate al successivo comma 2.

2. La Regione Marche predispone le seguenti attività necessarie per l'accesso al sistema, entro i 30 giorni successivi alla stipula, salvo imprevisti:

- licenza *software* in riuso;
- impianto del sistema;
- personalizzazioni minime:
  – layout "PortaleAppalti" (Front-end): banner, footer, scelta template tra quelli standard tradizionali e logo dell'Ente;
  – un indirizzo web del "PortaleAppalti" nella forma "appalti-nome_ente.regione.marche.it";
  – un indirizzo PEC fornito dall'ente;
- formazione in modalità e-learning su Piattaforma MARLENE;
- manutenzione adeguativa e correttiva (MAC) commissionata dalla Regione Marche;
- manutenzione tecnica evolutiva (sviluppata dalla Regione Marche in base alle proprie necessità).

Resta inteso che il predetto termine di 30 giorni si intende a condizione che l'Ente Riusante, contestualmente alla stipula, invii tutte le informazioni necessarie all'avvio della piattaforma. L'avvio della piattaforma è infatti propedeutico alle operazioni oggetto della Convenzione che la Regione Marche dovrà mettere in atto.

3. Le attività di cui al comma precedente non comportano costi a carico dell'Ente Riusante.

4. Resta a carico dell'Ente Riusante il servizio di help desk di primo e secondo livello nonché l'attività di formazione, ad eccezione della messa a disposizione da parte della Regione Marche di un modulo formativo, in modalità *e-learning*, sulla piattaforma regionale "Marlene".

Art. 4 - Titolarità dei beni concessi in riuso gratuito

1.I beni concessi in riuso gratuito, dei quali la Regione Marche ha la piena titolarità, consistono in:

a) i sorgenti del software sviluppato *ad hoc* per la Regione Marche;

b) le procedure, gli schemi e quant'altro connesso allo svolgimento delle gare telematiche.

2.Fanno parte del sistema le componenti software per le quali la Regione ha acquisito la licenza d'uso perpetua ed illimitata con diritto di cederla agli enti pubblici che ne chiedano il riuso.

3.Sono di proprietà della Regione Marche le infrastrutture materiali ed immateriali necessarie per il funzionamento del sistema.

4.Il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi, pertanto la Regione Marche rende indenne l'Ente Riusante da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sugli applicativi oggetto del presente atto.

Art. 5 - Obblighi della Regione Marche

1.La Regione Marche mette a disposizione dell'Ente Riusante

a. la piattaforma GT-SUAM secondo una modalità di riuso coerente con il modello del partenariato pubblico-pubblico che prevede:
   i. il riuso gratuito delle "*best practices*", delle procedure e del software di gestione;
   ii. collaborazione istituzionale per la conduzione ed evoluzione del nucleo condiviso delle componenti del sistema GT_SUAM che ha lo scopo di identificare, concordare e cofinanziare le conseguenti azioni gestionali e di implementazione;
b. le stesse condizioni economiche negoziate in fase di affidamento iniziale della piattaforma GT-SUAM per i servizi specialistici professionali necessari per la messa in esercizio del sistema: ri-contestualizzazione, configurazione iniziale del sistema, formazione ed assistenza (vedi allegato A – par. 4.1).

2.La Regione Marche effettua il coordinamento e lo svolgimento di tutte le attività di aggiornamento, manutenzione, evoluzione e adeguamento alla normativa nazionale dei sistemi di cui al punto precedente. Modalità e oneri per lo svolgimento di ulteriori attività di aggiornamento ed evoluzione che si possano rendere necessarie per il miglior funzionamento delle procedure saranno concordate e valutate tra le parti, nei tempi ritenuti idonei per il buon funzionamento del servizio.
3.La Regione Marche garantisce che i dati e i documenti gestiti dall'Ente Riusante attraverso le applicazioni in riuso oggetto della presente convenzione sono correttamente memorizzati e gestiti nei *data base* localizzati presso la *server farm* regionale, secondo i requisiti di integrità e sicurezza della Regione Marche.
4.La Regione Marche provvede ad aggiornare l'Ente Riusante sulle iniziative realizzate e sulle eventuali variazioni apportate ai sistemi, ai sensi del precedente comma 2.
5.La Regione Marche mette a disposizione dell'Ente Riusante le proprie competenze tecnico-giuridiche, il *knowhow* accumulato e gli strumenti tecnologici e organizzativi necessari per la corretta implementazione dei sistemi, in particolare:

a) la documentazione elaborata e i materiali utili al corretto utilizzo delle applicazioni;
b) i modelli didattici e formativi elaborati dalla Scuola di formazione della Regione Marche.

6.La Regione Marche garantisce la continuità del servizio, in caso di disastro, attraverso la predisposizione di opportune procedure che consentano il ripristino, in tempi brevi, dei sistemi.

Art. 6 - Obblighi dell'Ente Riusante

1.L'Ente Riusante ha l'obbligo di:

- non commercializzare il *software* in riuso;
- non introdurre *copyright* sia sulla versione in riuso sia sulle eventuali nuove versioni;
- non introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente atto ad un'altra pubblica amministrazione che si avvalga del *software* in riuso o di un prodotto derivato dagli stessi;
- non copiare, modificare e/o distribuire i software in riuso in modi non conformi a quelli espressamente previsti nel presente atto, pena la decadenza automatica da tutti i diritti garantiti dallo stesso;
- indicare, negli eventuali successivi accordi di riuso stipulati con altre pubbliche amministrazioni, la Regione Marche, quale amministrazione che ha originariamente realizzato il software ceduto in riuso;
- in caso siano necessarie modifiche al software, queste dovranno essere preventivamente concordare con i soggetti appartenenti al partenariato. Nel caso non vi sia condivisione, saranno a carico dell'Ente Riusante tutti gli oneri di manutenzione correttiva ed adeguativa del software modificato e di quanto ad esso connesso;

2.L'Ente Riusante che intenda avvalersi della collaborazione di un terzo soggetto privato per servizi di sviluppo e/o manutenzione del software, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs.50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) è responsabile dell'osservanza da parte di quest'ultimo e di eventuali subappaltatori del rispetto delle regole del presente atto, in particolare del divieto di farne oggetto di distribuzione in proprio, nonché di introdurre *copyright* sia sulla versione in riuso sia sulle eventuali nuove versioni.

Art. 7 – Impegni delle parti nella gestione del software

1.L'Ente Riusante dichiara di aver preso visione del software e delle specifiche funzionali e di ritenerli idonei, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. recante "Codice dell'amministrazione digitale", a soddisfare le proprie esigenze.

2.La Regione Marche non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati nel software installato su apparati dell'Ente Riusante. Qualora, a seguito di verifica, gli stessi difetti o malfunzionamenti riscontrati dall'Ente Riusante siano stati riscontrati anche dalla Regione Marche, quest'ultima si impegna a fornire all'Ente Riusante la versione corretta e adeguatamente funzionante del software in riuso, ove disponibile.

3.L'intero rischio concernente la qualità e le prestazioni del software in riuso grava sull'Ente Riusante che ha acquisito tale software, pertanto qualora dovessero rivelarsi difettose, quest'ultimo assume a suo carico il costo della manutenzione, riparazione e correzione necessaria, salva l'ipotesi di cui al punto precedente.

4.L'Ente Riusante che acquisisce il software solleva e tiene indenne la Regione Marche da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, che lo stesso e/o terzi dovessero subire per l'utilizzo del software in riuso.

5.L'Ente Riusante, pertanto, assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti sul software, anche in caso di eventuali violazioni di diritti di autore ed in genere di privativa altrui.

6.L'Ente Riusante si obbliga, pertanto, a manlevare e tenere indenne la Regione Marche anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 8 - Modalità di svolgimento

1.La parti potranno concordare le modalità di costituzione ed eventuale formalizzazione di un gruppo di lavoro per il supporto alla pianificazione, all'avvio e allo svolgimento delle attività oggetto della presente accordo.

Art. 9 -Referenti

1.I referenti sono designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione. In particolare, una parte comunicherà all'altra entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente accordo un referente esperto in informatica ed uno esperto in contrattualistica pubblica

2.Le richieste provenienti dall'Ente Riusante dovranno essere evase dalla struttura competente in tempi adeguati alle esigenze del medesimo Ente.

Art. 10 -Durata

1.La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2022 e potrà essere rinnovata su richiesta delle parti.

Art. 11-Oneri e costi

1. La Regione Marche sostiene tutte le spese per la Manutenzione Adeguativa e Correttiva e della Manutenzione Evolutiva della piattaforma che sorgono in base alle proprie necessità e della infrastruttura MCLOUD-BASE per la soluzione di riuso "condivisa o minima" di GT-SUAM, per tutta la durata della presente convenzione.

2. Eventuali variazioni significative che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione annuale del servizio saranno recepite di comune accordo con atto scritto a firma tra le Parti.

Art. 12- Trattamento e protezione dei dati personali

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), le parti stipulanti dichiarano che all'Ente Riusante sono state comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del medesimo Regolamento circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e le modalità per l'esercizio dei propri diritti spettanti in virtù del capo III° del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).

2. L'Ente Riusante:

a) è titolare dell'attività di raccolta e trattamento dei dati e documenti gestiti dal sistema GT-SUAM e Pec;
b) nomina Regione Marche, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 e con i criteri e le modalità di cui alla DGR n.1489 del 12.11.2018 e relativi allegati, Responsabile esterno del trattamento dei dati limitatamente ai compiti relativi alla conservazione;
c) solleva la Regione Marche da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che l'Ente Riusante, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo inappropriato di quanto forma oggetto del presente accordo;
d) assume ogni responsabilità in merito all'uso dei programmi applicativi anche in caso di violazione di diritti di privacy e in genere di privativa altrui. Pertanto, l'Ente Riusante si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Marche anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 13 - Sicurezza

1.La Regione Marche mette in atto tutte le misure tecniche e procedurali volte a garantire la sicurezza contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta dei sistemi gestiti per i soggetti fruitori.
2.Le misure di sicurezza proprie del sistema GT-SUAM sono indicate al paragrafo 4.3 dell'allegato A.
3.Le procedure adottate per la protezione dei dati personali sia dal Titolare che dal Responsabile del trattamento sono definite dalle Amministrazioni nell'ambito delle misure minime di sicurezza.

Art. - 14 Procedure conciliative, di informazione e foro competente

1.Per la definizione delle controversie che possono insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti la validità della medesima, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, l'Ente Riusante e la Regione Marche si impegnano, prima di procedere giudizialmente presso il foro di Ancona, a ricorrere alla conciliazione innanzi all'organismo di mediazione forense presso il tribunale civile di Ancona.

Art. 15 – Oneri fiscali

Il presente atto è esente dall'Imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del DPR 642/1972

e s.m.i.

Redatto nella forma di scrittura privata informatica, nel rispetto della disciplina di cui all'art.15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale.

Per la Regione Marche

Il Dirigente della P.F. Informatica e Crescita digitale

Dott.ssa Serenella Carota

A cura dell'ente riusante

A cura dell'ente riusante

A cura dell'ente riusante